



GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 145/2019

OGGETTO:	Rigetto istanza di subentro nell'assegnazione proposta dal sig. XXXXXX, ai sensi dell'art. 19, della Legge Regionale del 18.12.2007, n. 24 e ss.mm.ii.
----------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di marzo, nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO

- che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 8915 in data 23 agosto 2017, il sig. XXXXX ha prodotto ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale del 18.12.2007, n. 24 e ss.mm.ii., istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nel Comune di XXXXXXXX, alla XXXXXXXX, assegnato originariamente al defunto padre Sig. XXXXX;

- che nella fase istruttoria, con nota prot. n. 4385 del 20 marzo 2018, sono stati richiesti alla Polizia Locale del succitato Comune, accertamenti in ordine alla data di effettiva occupazione di detto immobile e al protrarsi della stessa da parte dell'istante;

- che in riscontro alla suddetta richiesta, il Comando Polizia Locale, con nota prot. n. 116/18/P.L. del 12 aprile 2018, riportante l'esito degli accertamenti, ha comunicato che il sig. XXXXXXXX pur essendo residente anagraficamente presso il suddetto alloggio, di fatto risultava emigrato da diversi anni a XXXXX, XXXXX e rientrava alcune volte in paese per trascorrere brevi periodi di ferie;

- che in ordine all'occupazione dell'alloggio oggetto di riferimento con successiva nota prot. n. 5414/401/18/P.L. del 21 agosto 2018, il citato Comando ha confermato quanto asserito nella pregressa comunicazione, rappresentando che la situazione era rimasta immutata rispetto a quella già precedentemente segnalata;

- che nella fattispecie, al fine di poter procedere al subentro nell'assegnazione di cui all'art. 19 della L.R. n. 24/2007 e ss.mm.ii., è richiesto da parte dell'istante il requisito del biennio di convivenza con l'assegnatario all'atto del decesso, nonché una stabile occupazione dell'alloggio ovvero l'utilizzo dello stesso deve essere effettivo e non può essere limitato ad un utilizzo saltuario;

- che per quanto concerne il caso in esame, non risultano presenti ambedue le condizioni su riportate per poter riconoscere il diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile;

- che circa la mancata sussistenza di tali presupposti, ritenuta ostativa all'accoglimento della domanda proposta, in applicazione all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, si è provveduto ad effettuare la relativa comunicazione all'istante;

RITENUTO pertanto che la circostanza su riportata è pregiudizievole al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, contemplata dal comma 3 dell'art. 19 della Legge Regionale summenzionata;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.”;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza per i profili di propria competenza degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Il rigetto dell'istanza di subentro nell'assegnazione di cui al comma 3 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i., proposta dal Sig. XXXXXXXXXX e pertanto

ORDINA

Il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in XXXXXX XX alla Via XXXXXXX int. 1 e per l'effetto

INTIMA

al Sig. XXXXXXX, di rilasciare, libero e vuoto di cose e persone il predetto immobile, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge nei confronti di chiunque occupi l'alloggio, senza dar luogo a graduazioni o proroghe.

Avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale competente nei termini ordinari, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notificazione.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	Rigetto istanza di subentro nell'assegnazione proposta dal Sig. XXXXXX, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale del 18.12.2007, n. 24 e ss.mm.ii.
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (sig.ra Luciana FIORE) F.to: Luciana Fiore

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(sig.ra Luciana FIORE)
F.to: Luciana Fiore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____